



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 17/4/2015

n. 402 del 31 luglio 2017

### OGGETTO

Adozione del regolamento per impianti di videosorveglianza ex D. Lgs n. 196/2003 e Reg. UE 679/2016.

Struttura proponente	S.S.D. AFFARI GENERALI E TUTELA DELLA PRIVACY
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.
Regolamento	11
Allegati	8
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività	

Spese previste	
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	
Dirigente	

#### Destinatari dell'atto per conoscenza

<input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Struttura Economico-Finanziaria
<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) <b>Direttori/Dirigenti Responsabili di Struttura</b>	

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo deliberazione



**Premesso che** l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia intende installare alcuni impianti di videosorveglianza che necessitano di regolamentazione secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, dai Provvedimenti del Garante Privacy e dal Regolamento Privacy UE 2016/679;

**Considerato che** il D. Lgs 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali:

- a) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art.2);
- b) definisce "Responsabile" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali (Art.4, comma 1, lett. g);
- c) pone a carico del Titolare l'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza individuate dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (art. 33);

**Atteso che** il Garante della Privacy in data 8 aprile 2010 ha ritenuto necessario intervenire nel tema del trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, adottando un Provvedimento in materia di videosorveglianza che stabilisce, tra l'altro, nei "Principi Generali" che:

- 2.4) ...*omissis*... l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, .....della disciplina in materia di protezione dei dati personali, .....*omissis*;
- 2.4 c) l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del *c.d.* principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nonché nelle varie fasi di trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti alle finalità perseguite (art.11, comma 1 lett. d) del Codice);
- 4.2) l'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, deve o essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati;

**Evidenziato che** l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, attraverso opportuni sistemi di videosorveglianza intende:

- garantire la sicurezza degli individui che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni ed esterni dell'Azienda;
- proteggere il patrimonio immobiliare e mobiliare aziendale;
- prevenire atti di vandalismo e garantire la tutela della salute degli Assistiti all'interno di particolari reparti dell'Azienda;

**Considerato che** la raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, l'utilizzo e il trattamento di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1 lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 20 giugno 2003 n. 196 e l'installazione degli impianti di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali in particolare le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis codice penale) e quelle di controllo a distanza dei lavoratori (Legge 300/70 e s.m.i.);



**Ritenuto**, pertanto, opportuno e necessario dover provvedere a dotare l’Azienda di un Regolamento idoneo ad assicurare l’operatività delle azioni svolte dalle Strutture in ordine al trattamento dei dati personali, in considerazione degli impianti di videosorveglianza già installati e da installare;

**Dato atto che** le norme dell’allegato Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità come appresso specificato:

- a) *Principio di liceità*: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice;
- b) *Principio di necessità*: il sistema di videosorveglianza è configurato per l’utilizzazione al minimo dei dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante l’utilizzazione di dati anonimi;
- c) *Principio di proporzionalità*: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza;
- d) *Principio di finalità*: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

**Evidenziato che** il citato Regolamento potrà essere successivamente soggetto a modifiche e/o integrazioni dettati da rilievi da parte del Garante della Privacy, ed, inoltre, da suggerimenti dei Responsabili del Trattamento dei dati dell’Azienda nominati, in relazione alle funzioni di specifica competenza, con DDG n. 75 del 21 febbraio 2017 ovvero sulla base di nuove e diverse esigenze organizzative aziendali;

**Visti:**

- il D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
- il Provvedimento Garante della Privacy del 29 aprile 2004
- il Vademecum redatto dal Garante della Privacy in data 29 aprile 2004
- il Provvedimento Garante della Privacy dell' 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza
- il Decalogo di regole dettate dal Garante della Privacy in materia di videosorveglianza del 29 novembre 2010
- l’art.4 della Legge 300/70
- l’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015
- il Regolamento Privacy UE 2016/679;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di rispettiva competenza

**DELIBERA**

per le ragioni precisate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate

1. di approvare lo schema del “Regolamento per Sistemi di Videosorveglianza” e relativa modulistica che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale, che potrà essere successivamente soggetto a modifiche e/o integrazioni dettate da rilievi da parte del Garante della Privacy, ed, inoltre, da suggerimenti dei Responsabili del Trattamento dei dati di questa azienda, ovvero sulla base di nuove e diverse esigenze organizzative aziendali;



- di notificare il presente provvedimento alla Struttura Gestione tecnica e a tutti i Direttori e Dirigenti Responsabili di Struttura dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Direttore Sanitario  
dott.ssa Laura Liliana Moffa

Il Dirigente Proponente  
dott.ssa Laura Silvestris

Il Direttore Amministrativo  
dott. Michele Ametta

Il Direttore Generale  
dott. Antonio Pedota



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

31 LUG 2017

Foggia, \_\_\_\_\_

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO



# **REGOLAMENTO PER SISTEMI di VIDEOSORVEGLIANZA**

**2017**

Disciplina sull'utilizzo di impianti di videosorveglianza, che permettono la ripresa e registrazioni di immagini per fini di sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, volte al contrasto di aggressioni, furti, rapine e atti di vandalismo



## Sommario

Premessa .....	3
Riferimenti normativi.....	3
Art. 2 – Scopo e campo di applicazione.....	4
Art. 3 – Finalità dell’attività di videosorveglianza.....	4
Art. 4 – Tutela della riservatezza dei lavoratori .....	4
Art. 5 – Modello di gestione e Responsabilità .....	5
Art. 6 – Centrali di videosorveglianza .....	6
Art. 7 – Misure di Sicurezza e Conservazione delle immagini .....	6
Art. 8 – Videocitofoni .....	7
Art. 9 – Videoriprese tecniche chirurgiche.....	7
Art. 10 – Informativa .....	8
Art. 11 – Obblighi del Responsabile della Videosorveglianza .....	8
Art. 12 – Cancellazione dei dati .....	9
Art. 13 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti.....	10
Art. 14 – Installazione di ulteriori impianti.....	10
Art. 15 – Coordinamento degli adempimenti.....	10
Art. 16 – Diritti dei soggetti interessati .....	10
Art. 17 – Sanzioni .....	10
Art. 18 – Norma di rinvio .....	10

Allegati n. 8



## Premessa

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia adotta il presente Regolamento, in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza, che permettono la ripresa e registrazioni di immagini per fini di sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, volte al contrasto di aggressioni, furti, rapine e atti di vandalismo.

Trattandosi nella fattispecie di impianti dai quali potrebbe derivare anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, questa Azienda consulta le rappresentanze sindacali per la sottoscrizione dell'accordo in osservanza della vigente normativa in materia.

Pertanto il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti tramite riprese effettuate mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, con e senza registrazione delle immagini, in conformità a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità, come disposto dal Garante Privacy ed in osservanza del nuovo Regolamento Privacy (UE) 679/2016.

## Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 30 giugno 2013 n. 196 - Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 - provvedimento in materia di videosorveglianza
- Regolamento Privacy UE 2016/679
- Legge 20 maggio 1970 n. 300
- Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151

## Art. 1 - Definizioni

- a) "**trattamento**", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "**dati giudiziari**", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi





- pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "**titolare**", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
  - g) "**responsabile**", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
  - h) "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - i) "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - l) "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - m) "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - n) "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - o) "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
  - p) "**banca di dati**", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

## Art. 2 – Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'installazione nonché l'uso dei sistemi di videosorveglianza all'interno e sul perimetro della sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia (di seguito Azienda).

## Art. 3 – Finalità dell'attività di videosorveglianza

L'esercizio dell'attività di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione delle persone che accedono e sostano nei locali dell'Azienda, di salvaguardia del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare. L'attività di cui trattasi è informata anche ad un criterio di gradualità, ovvero avrà intensità diversa a seconda della pericolosità dell'area da sottoporre a controllo.

## Art. 4 – Tutela della riservatezza dei lavoratori

L'attività di videosorveglianza è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di seguito denominato "Codice della Privacy" ed in conformità all'art. 23 c.1 del Dlgs 151/2015 che ha riformato l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.



Le norme di seguito dispiegate garantiscono la conformità delle operazioni inerenti gli impianti visivi ai principi già sanciti dal “Provvedimento in materia di videosorveglianza”, emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, di seguito denominato “Provvedimento del Garante”. Il presente Regolamento assicura, altresì, l’osservanza del diritto di ciascun individuo alla segretezza dell’identità personale ed alla tutela da qualunque forma di abuso dell’immagine.

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell’Azienda da forme di controllo a distanza sul loro operato, l’attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa. Qualora l’installazione degli impianti di cui all’art. 1 sia effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell’art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 ( c.d. Statuto dei Lavoratori ) così come riformato dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015 (c.d. Job Act).

La scelta dei luoghi nei quali sistemare le telecamere è effettuata privilegiando punti critici ad elevata accessibilità dell’utenza o zone scarsamente presidiate e isolate. E’ data facoltà al rappresentante dei lavoratori ed alle rappresentanze sindacali, di richiedere, per ogni impianto, l’accesso alle planimetrie con l’esatta indicazione delle telecamere installate con relativo angolo di ripresa.

Nell’ambito della definizione dell’esatta allocazione delle telecamere, finalizzate alla videoregistrazione, NON saranno oggetto di ripresa le seguenti aree aziendali:

- ✓ Bagni
- ✓ Spogliatoi
- ✓ Stanze afferenti a degenza e attività ambulatoriali
- ✓ Uffici e postazioni di lavoro
- ✓ In prossimità dei rilevatori marcatempo
- ✓ Aule congressuali e formative.

L’art.4 della Legge 300/70 così modificato dall’art. 23 c.1 del Dlgs 151/2015, prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo visivo, attivi anche durante le attività lavorative, che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. L’accordo, per poter consentire al datore di lavoro l’installazione delle apparecchiature, deve essere raggiunto, secondo prevalente e pressoché unanime dottrina, con tutte le RSA esistenti nella specifica unità produttiva.

#### **Art. 5 - Modello di gestione e Responsabilità**

Gli impianti di videosorveglianza sono gestiti direttamente dall’Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tramite designazione del Responsabile della Videosorveglianza.

Nel caso di affidamento a Terzi di attività di telecontrollo (videosorveglianza remota), il Titolare provvede alla designazione della società affidataria del servizio in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 29 del D. Lgs. 196/2003.



Il Responsabile dei sistemi di videosorveglianza designa per iscritto gli incaricati al trattamento dei dati personali ossia tutte le persone fisiche autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate eventualmente le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Sono altresì individuati, dal Responsabile della Videosorveglianza, i diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, ecc.).

I Responsabili ed incaricati della videosorveglianza sono tenuti all'obbligo di riservatezza e di diligente custodia delle immagini registrate.

### **Art. 6 - Centrali di videosorveglianza**

Le centrali di videosorveglianza sono posizionate in luoghi non facilmente accessibili e comunque sempre controllati. I dispositivi di registrazione sono collocati in locali con chiave di sicurezza.

### **Art. 7 - Misure di Sicurezza e Conservazione delle immagini**

Gli impianti di videosorveglianza e le immagini con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate misure di sicurezza, dai pericoli di distruzione, di perdita e di intrusione da parte di soggetti non autorizzati.

Le immagini trattate mediante sistemi di videosorveglianza sono protette con le misure minime sicurezza (identificativo e password per l'accesso, antivirus, firewall, log accessi etc.) di cui all'allegato B al Codice Privacy e comunque con le ulteriori specifiche misure di cui al Provvedimento del Garante 8 aprile 2010 di seguito riportate:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori sono configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi in dotazione, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, sono in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, è altresì limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini sono predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sono adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate;



- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi sono protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (Gprs, Wi-fi, Wi-max).

Il mancato rispetto di quanto previsto nelle lettere da a) ad f) del comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice Privacy.

La conservazione dei dati può avere un carattere esclusivamente temporaneo ed a tale principio non sono ammesse deroghe. I dati che possano soddisfare le finalità di tutela descritte nell'art. 3, dovranno essere conservati ed eventualmente utilizzati in un lasso di tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono raccolti, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi dell'art. 11 del Codice della Privacy. **La conservazione non supera l'arco temporale delle 48 ore dalla raccolta**, fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine, per soddisfare eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria e comunque non oltre sette giorni.

Il mancato rispetto dei termini massimi di conservazione e del correlato obbligo di cancellazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da trentamila a centottantamila euro (art. 162, comma 2-ter, D. Lgs. 196/2003).

Le registrazioni delle immagini sono custodite in stanza chiusa, situata presso la sala controllo dell'Azienda, accessibile solo al personale autorizzato.

#### **Art. 8 - Videocitofoni**

Si applicano all'installazione di videocitofoni, anche se collegati via internet o su rete locale, tutte le prescrizioni previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 9 - Videoriprese tecniche chirurgiche**

Nell'ambito delle riprese video di interventi chirurgici, secondo un corretto bilanciamento tra le finalità didattiche e quelle probatorie, i filmati possono essere effettuati, in conformità alla vigenti disposizioni normative in materia, nei casi riportati e alle seguenti condizioni:

##### **Caso A) Videoripresa con elementi riconducibili all'interessato (connotati del paziente) e volti/voce degli operatori sanitari:**

Nella circostanza di cui sopra la videoripresa è lecita solo previa acquisizione del consenso dell'interessato e degli operatori sanitari per il tramite di una liberatoria.

In tale circostanza, il paziente ha sempre il diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, di richiedere una copia della videoripresa senza spiegarne le motivazioni. Le videoriprese dovranno essere conservate con opportune misure di sicurezza, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679. E' vietata la diffusione dei filmati (ad es. la pubblicazione su siti internet di settore).



**Caso B) Videoripresa completamente anonima senza alcun elemento distintivo riconducibile al paziente e agli operatori sanitari:**

Nella circostanza di cui sopra la videoripresa è lecita solo se l'interessato (il paziente) non rifiuta la videoripresa della tecnica chirurgica sulla propria persona.

E' lecita la comunicazione e diffusione del video solo se reso completamente anonimo e quindi non riconducibile al diretto interessato e agli operatori sanitari presenti durante l'intervento.

Ciascun Responsabile del trattamento dei dati curerà l'affissione dell'informativa Privacy (ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003) nella sala operatoria chiarendo, se del caso, che le video-ripresе anonimizzate saranno utilizzate e pubblicate per fini didattici e non potranno essere utilizzate per fini probatori.

**Art. 10 - Informativa**

Sono fornite indicazioni chiare alle persone che possono essere riprese, in modo da informarli della presenza di impianti di videosorveglianza. L'obbligo di informativa, come disposto dall'art. 13 del "Codice della Privacy", è adempiuto con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere. I cartelli sono collocati in posizione antistante i sistemi di videosorveglianza ed hanno dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione; essi recano l'indicazione se l'attività è limitata alla sola ripresa o si estende anche alla registrazione delle immagini. L'informativa indica le finalità dell'installazione degli impianti visivi, citate nel precedente art. 2, le modalità di "trattamento dei dati" con essi raccolti, nonché i soggetti che rivestono i ruoli di Titolare e Responsabile. Tutto il personale aziendale è reso edotto sulle finalità e modalità del trattamento dei dati con sistemi di videosorveglianza installati presso l'Azienda.

**Art. 11 - Obblighi del Responsabile della Videosorveglianza**

Il Responsabile degli impianti di videosorveglianza, nominato dal Direttore Generale, rispetta una serie di obblighi imposti dalla Normativa a tutela della Privacy di seguito riportati:

- la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e per il perseguimento di finalità di pertinenza dell'Azienda, tra i quali vi sono la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone;
- i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
- tutti coloro che accedono ai locali videosorvegliati sono opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare.
- al momento dell'installazione della telecamera occorre valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, dove collocare le apparecchiature e la tipologia (fisse o mobili), nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
- è limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione;
- il controllo eventuale di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione e sale operatorie), stante la natura sensibile di



molti dati che possono essere in tal modo raccolti, sono limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; sono inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che il Codice prescrive per le strutture sanitarie (art. 83 D. Lgs. n. 196/2003);

- Il Responsabile della Videosorveglianza garantisce l'accesso alle immagini solo ai soggetti specificamente autorizzati e designati in qualità di incaricati ex art. 30 del Dlgs 196/03. Particolare attenzione è riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (ad es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto;
- Le immagini sono conservate in appositi videoregistratori con disco fisso ad accesso riservato e cancellate automaticamente entro 48 (quarantotto) ore successive alla rilevazione, fatte salve durate maggiori (entro massimo la settimana) per esigenze di conservazione in relazione alle festività o chiusura uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
- Il Responsabile della Videosorveglianza richiede all'installatore, per ogni nuova installazione di impianto di videosorveglianza presso l'Azienda, la relativa attestazione di conformità.
- Il Responsabile della Videosorveglianza, per ogni impianto da realizzarsi, predispone il documento di attività della videosorveglianza (DAV) che illustra nel dettaglio l'impianto da installarsi. Tale documentazione è custodita ed esibita in caso di accertamenti ispettivi delle Autorità.
- In caso di delega a società esterne per la gestione e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza (ad es. collegamenti remoti con società di sicurezza), il Responsabile della videosorveglianza procede con la nomina della società terza in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati ex art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative / formative e di aggiornamento), possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice della Privacy, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.

#### **Art. 12 - Cancellazione dei dati**

In ottemperanza a quanto statuito nella norma che precede, in ordine alla temporaneità della conservazione dei dati, decorso il termine di volta in volta occorrente per stabilire il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 2, le immagini registrate sono cancellate con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché



possa essere conseguito l'effetto di rendere non più utilizzabili quelle per le quali è stata decisa l'eliminazione. Il Responsabile della Videosorveglianza si rende garante della corretta cancellazione delle immagini di cui al presente articolo.

#### **Art. 13 - Inosservanze e provvedimenti conseguenti**

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determina l'impossibilità di utilizzare i dati trattati in violazione delle norme regolamentari e legislative, nonché esplicita diffida dal trattare i dati personali.

#### **Art. 14 - Installazione di ulteriori impianti**

In caso di richiesta di nuovi impianti di videosorveglianza è acquisito preliminarmente il parere del Dirigente della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 15 - Coordinamento degli adempimenti**

Il Responsabile della Videosorveglianza opera d'intesa con il Dirigente della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy, al fine di un efficace coordinamento per il governo degli adempimenti in materia.

#### **Art. 16 - Diritti dei soggetti interessati**

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti enunciati dal Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere il blocco di eventuali trattamenti illeciti. I diritti di cui all'art.7 sono esercitabili inviandone richiesta al Dirigente della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy.

#### **Art. 17 - Sanzioni**

Eventuali sanzioni amministrative irrogate dai competenti organi di controllo a causa del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento o delle norme da esso richiamate saranno poste a carico del Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura in cui è stata rilevata l'infrazione.

#### **Art. 18 - Norma di rinvio**

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente normativa si rinvia al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, al Provvedimento in materia di videosorveglianza, emanato dall'Autorità




Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010, al Regolamento privacy UE 679/2016 nonché a tutte le norme di Legge vigenti in materia.

Il Direttore Generale

Allegati:

- Modello Avviso Videosorveglianza per Registrazione
- Modello Avviso Videosorveglianza per Rilevazione
- Modello Lettera di nomina del Responsabile della videosorveglianza
- Modello Lettera di nomina incaricato videosorveglianza
- Modello DAV - documento attività videosorveglianza
- Modello informativa per dipendenti
- Liberatoria per riprese video
- Lettera di nomina del manutentore esterno della videosorveglianza





La registrazione è effettuata da


---

per motivi di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio aziendale

Il Responsabile del trattamento dei dati è

---

I soggetti interessati ripresi dalle videocamere possono esercitare i diritti  
di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03



La rilevazione è effettuata da \_\_\_\_\_  
per motivi di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio aziendale

Il Responsabile del trattamento dei dati è

\_\_\_\_\_

I soggetti interessati ripresi dalle videocamere possono esercitare i diritti  
di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03



## LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

(ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza)

Il Titolare del trattamento, Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti", con sede in Foggia al Viale Pinto n. 1 - CAP 71122, C.F. e P. Iva 02218910715, Tel. 0881/732585 Fax 0881/733620, e-mail: [direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it](mailto:direzionegenerale.segreteria@ospedaliriunitifoggia.it), nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, nomina:

l'ing. \_\_\_\_\_, come Responsabile della videosorveglianza nella Struttura di \_\_\_\_\_.

Il Responsabile della videosorveglianza ha, in particolare, il compito di:

- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal Titolare del trattamento;
- evadere tempestivamente tutte le richieste da parte del Responsabile del trattamento dei dati personali;
- controllare che le telecamere posizionate all'esterno e/o all'interno degli edifici siano posizionate in modo da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da controllare e proteggere, fermo restando il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza imposte dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
- controllare che il periodo di conservazione delle immagini sia limitato a poche ore e comunque non oltre alle 24 ore, salvo casi eccezionali dovuti all'intervento dell'Autorità Giudiziaria;
- predisporre un piano di formazione nel caso di nuove assunzioni o cambio di mansione degli Incaricati della videosorveglianza;
- nominare quale incaricato della videosorveglianza con la possibilità di visionare le immagini, anche il Rappresentante dei Lavoratori;
- vigilare a che il personale nominato con qualifica di incaricato si attenga, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e a che vengano compiute solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento di dette finalità;
- vigilare sul rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali anche in caso di trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all'Azienda;
- interagire con i Soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli e/o ispezioni;
- valutare e ponderare le richieste di accesso alle immagini registrate in conformità alle vigenti normative.

L'ing. \_\_\_\_\_, dichiara di accettare la nomina a Responsabile del trattamento dati aziendali relativamente alle immagini delle apparecchiature di videosorveglianza installati/da installare, conferma la conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente, si impegna a procedere al trattamento dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ed ad impartire agli incaricati le istruzioni in merito alle operazioni di trattamento nonché a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Foggia, \_\_\_\_\_

Il Titolare del trattamento  
Direttore Generale

Il Responsabile della videosorveglianza  
Direttore Struttura Gestione Tecnica



## LETTERA DI NOMINA DELL'INCARICATO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

(ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile della videosorveglianza e in base a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nomina: \_\_\_\_\_ come Incaricato della videosorveglianza nella seguente Struttura/Ufficio \_\_\_\_\_.

L'Incaricato della videosorveglianza, nella sua funzione di (indicare ruolo/funzione aziendale) deve:

- rispettare le direttive impartite dal Responsabile della Videosorveglianza;
- utilizzare gli impianti di videosorveglianza esclusivamente per i fini e le modalità indicati nel Documento sull'Attività di Videosorveglianza per la tutela di Persone e/o cose;
- trattare le immagini per le sole finalità per le quali sono state rilevate e/o registrate;
- adottare tutte le misure delle quali si renda necessaria l'adozione immediata ed urgente, al fine della tutela delle immagini, e segnalare tempestivamente l'opportunità di adozione di misure di non immediata applicazione;
- segnalare al Responsabile della videosorveglianza e/o al Responsabile del trattamento dei dati personali eventuali reclami da parte di Terzi, nonché informare gli stessi Responsabili di qualunque fatto che a Suo giudizio possa compromettere la sicurezza delle immagini.

L'Incaricato della videosorveglianza dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati, di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie nell'attuazione delle norme in essi contenute.

Foggia, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della videosorveglianza  
Direttore Struttura Gestione Tecnica  
Ing. \_\_\_\_\_

L'Incaricato della videosorveglianza  
\_\_\_\_\_



## STRUTTURA DI \_\_\_\_\_

### DOCUMENTO SULL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

(ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004)

Il Responsabile della Videosorveglianza, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, dichiara quanto segue:

- che nei locali ove è esercitata l'attività assistenziale al paziente vi sono presidi sanitari, farmaci e apparecchiature elettromedicali della seguente tipologia: barelle, carrozzelle, letti e poltrone per trattamento sanitario, carrelli porta farmaci, farmaci di vario tipo, presidi sanitari di vario tipo, ecografi, monitor, computer, fotocopiatrici;
- che, pur avendo adottato sistemi di tutela quali estensione oraria della copertura del posto di Polizia, rafforzamento della vigilanza interna, controllo degli accessi e dei varchi è necessario un sistema di sorveglianza mediante videocamere, che possa garantire un maggiore e più tempestivo controllo degli accessi, in particolare dei seguenti locali: sala d'attesa pazienti, corridoio, *(elencare i vari siti/uffici)* durante gli orari di normale svolgimento dell'attività che è effettuata h 24;
- che tale sistema è stato individuato mediante il posizionamento di n. \_\_\_\_\_ videocamere che effettuano registrazione di immagini, senza ingrandimenti o particolari;
- che tale provvedimento non ha lo scopo di controllare a distanza il Personale dipendente;
- che tale trattamento rientra tra quelli per cui il Garante per la protezione dei dati personali ha concesso l'esonero dalla richiesta di autorizzazione e/o notifica;
- che l'installatore ha rilasciato apposita dichiarazione scritta (che si allega in copia) che ne attesta la conformità dell'impianto di videosorveglianza alle norme in materia;
- che le immagini videoregistrate, sono conservate presso il Pronto Soccorso per un periodo di 48 ore, salvo casi eccezionali dovuti all'intervento dell'Autorità giudiziaria;
- che ha provveduto a designare gli Incaricati della videosorveglianza;
- che le immagini verranno trattate nel rispetto delle Leggi.

Foggia, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Videosorveglianza  
Direttore Struttura Gestione Tecnica  
Ing. \_\_\_\_\_



## **VIDEOSORVEGLIANZA INFORMATIVA AI DIPENDENTI**

(art. 13, D. Lgs. 196/2003)

Con la presente informativa, la Scrivente Azienda intende comunicarLe che, per esigenze di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio aziendale, ha installato un impianto di videosorveglianza nei luoghi dove svolge la sua attività lavorativa o dove potrebbe trovarsi a transitare, attenendosi a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dell' articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come riformato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015.


A tal fine, La S.V. è informata di quanto segue:

- il Responsabile della videosorveglianza è il Dott. \_\_\_\_\_;
- il Responsabile Privacy aziendale è la dott.ssa Laura Silvestris;
- avranno accesso alla visione/registrazione esclusivamente le seguenti persone, designate incaricati al trattamento dei dati personali: \_\_\_\_\_;
- le telecamere, in ossequio ai principi di necessità, liceità, proporzionalità e finalità, non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente, quali spogliatoi o servizi;
- avranno accesso alla registrazione delle immagini, in caso di necessità, le forze dell'ordine/autorità giudiziaria;
- le registrazioni non saranno conservate per un periodo di tempo superiore alle 48 ore, fatte salve durate maggiori per esigenze di conservazione in relazione alle festività o chiusura uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; dopo tale periodo si provvederà all'immediata cancellazione delle stesse;
- le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno;
- il documento di attività della videosorveglianza e le planimetrie relative alla disposizione delle telecamere sono disponibili presso l'ufficio Area Tecnica di questa Azienda;
- in qualsiasi momento la S.V. potrà esercitare tutti i diritti in conformità al Codice in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (ex art. 7 del Codice D. Lgs. 196/03) rivolgendosi al Responsabile Privacy Aziendale.



## LIBERATORIA E CONSENSO PRIVACY

per la pubblicazione di immagini e video



Liberatoria e  
Consenso Privacy

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e  
residente in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ - Codice  
Fiscale \_\_\_\_\_ con la presente

### AUTORIZZA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

#### "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA

ad effettuare videoriprese delle tecniche chirurgiche **durante l'intervento sulla mia persona programmato in data \_\_\_\_\_**. Tali videoriprese potranno essere utilizzate solo per finalità didattiche con **pubblicazione, previa anonimizzazione, anche su siti internet di settore quali:**

La presente autorizzazione non consente l'uso delle videoriprese in contesti che pregiudichino la mia dignità personale ed il mio decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

\_\_\_\_\_  
Firma Leggibile del diretto interessato

#### Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte, sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione e diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali.

ACCONSENTO       NON ACCONSENTO

Foggia, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Leggibile del diretto interessato



## LETTERA DI NOMINA DEL MANUTENTORE ESTERNO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

(ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza)

### PREMESSO

che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia è titolare del trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza in tutte le Strutture dell'Ospedale, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Provvedimento del Garante del 29.04.2004;

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile della videosorveglianza e in base a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy)

### NOMINA

Il Sig. \_\_\_\_\_ dell'Azienda \_\_\_\_\_, fornitrice del servizio di assistenza e manutenzione dell'impianto di videosorveglianza

### IN QUALITA' DI

"Amministratore di Sistema" e Le comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni, limitatamente ad attività di manutenzione ed assistenza tecnica, dovrà avvenire in modo lecito, corretto e secondo le direttive impartite dal Responsabile
- il trattamento dei dati dovrà avvenire esclusivamente per le finalità indicate in procedura e dovrà avvenire esclusivamente per lo svolgimento delle Sue mansioni;
- lei potrà accedere unicamente alle immagini live (quando permesse); l'accesso alle immagini registrate dovrà avvenire solo su autorizzazione del Responsabile;
- lei dovrà mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle sue mansioni;
- lei potrà accedere al sistema di videoregistrazione solo in presenza del Responsabile;
- le è fatto assoluto divieto di asportare su supporti informatici le immagini/riprese video senza l'autorizzazione del Responsabile, nei modi previsti dalla vigente normativa;
- al termine delle operazioni di manutenzione i dati personali di cui Voi avete eventualmente tenuto traccia, su appositi supporti informatici, in relazione allo svolgimento delle necessarie operazioni di manutenzione, dovranno essere da Voi cancellati da tali supporti, a meno che questi non vengano consegnati al Responsabile.

Lei dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che le saranno successivamente comunicate dal Responsabile, in particolare per quanto riguarda i trattamenti da Lei effettuati con strumenti elettronici, per i quali si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003.

Foggia, \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_

Per accettazione del Manutentore

L'Amministratore di sistema \_\_\_\_\_